

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TRIMO d.o.o. No. 4/2019

1. Oggetto delle condizioni:

1.1. Le presenti condizioni generali regolano i rapporti obbligazionari tra la società TRIMO d.o.o., sita in Prijateljjeva cesta 12, Trebnje, Slovenia, No. ID 5033411000, (nel prosieguo: la società venditrice) e gli acquirenti della merce e dei prodotti (nel prosieguo: Acquirente) del suo programma di vendita (nel prosieguo: i prodotti).

1.2. Le presenti condizioni generali si riferiscono a tutti i rapporti tra la società venditrice e gli acquirenti, salvo diversamente concordato. Nel dubbio, sono ritenuti quali accordi solo quelli stipulati per iscritto. Tali condizioni di vendita prevalgono sulle condizioni d'acquisto dell'Acquirente, salvo diversi accordi stipulati tra le parti in forma scritta.

2. Programma di vendita

2.1. La società venditrice può introdurre nuovi prodotti nel proprio programma di vendita, oppure escluderli dallo stesso, senza preavviso alcuno. È tenuta, comunque, a consegnare la merce per la quale ha già confermato l'ordinazione.

3. Offerte e ordinazione

3.1. La società venditrice trasmette all'Acquirente l'offerta che riporta la quantità, il prezzo e il termine di consegna previsto, e non garantito, sulla base delle specifiche del prodotto contenute nella richiesta dell'Acquirente.

3.2. Le offerte prive di ordinazione trasmessa per iscritto non sono vincolanti per la società venditrice.

3.3. La società venditrice garantisce le condizioni definite nell'offerta, ovvero nel preventivo, solo nei termini della validità della stessa.

3.4. L'ordinazione viene considerata completa e vincolante per l'Acquirente, quando comprende tutti i dati necessari per la produzione della merce, in particolar modo, ma non solo, la quantità e le precise caratteristiche tecniche dei beni e servizi, la qualità, le garanzie e certificazioni necessarie, il tipo, il progetto, le caratteristiche specifiche e l'utilizzo previsto dei prodotti, il luogo e la data di consegna, nonché le priorità della produzione e della consegna.

3.5. La società venditrice produce o consegna i prodotti in base all'ordinazione trasmessa per iscritto, nella quale si fa riferimento al numero dell'offerta, ovvero del preventivo della società venditrice, ed alle "Condizioni generali di vendita TRIMO d.o.o.", nonché alla conferma dell'ordinazione trasmessa per iscritto. L'ordinazione telefonica è valida solo nel caso in cui la società venditrice invii per iscritto una conferma di ricezione dell'ordine e l'Acquirente ne dia conferma controfirmata. Gli ordini verranno processati dalla società venditrice solo dopo aver ricevuto la conferma controfirmata da parte dell'Acquirente. La società venditrice si impegna a firmare e riconsegnare la conferma dell'ordinazione all'Acquirente entro due giorni lavorativi dalla sua ricezione. In questo modo, la società venditrice garantisce il rispetto dei termini e delle condizioni in essa stabiliti, a meno di condizioni separatamente pattuite.

4. Prezzi

4.1. Nel caso l'ordinazione non riporti diversa dicitura, tutti i prezzi sono intesi FCA magazzino del produttore. In tutti i casi, vengono applicate le condizioni dell'ultima edizione degli INCOTERMS, pubblicata dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Le sue regole vengono applicate nella stesura delle offerte, delle conferme delle ordinazioni, delle fatture, nonché in tema di presa in carico dei rischi. .

4.2. L'imballaggio standard per il trasporto su strada è compreso nel prezzo, mentre le spese di trasporto fino all'Acquirente e l'imballaggio vengono fatturati dalla società venditrice separatamente, in conformità con quanto indicato nell'offerta e/o nella conferma dell'ordine. Qualunque imballaggio specifico, espressamente richiesto dall'Acquirente, deve essere concordato con la società venditrice e prevederà un costo aggiuntivo che dovrà essere accettato dall'Acquirente.

4.3. La merce, per la quale la società venditrice confermi l'ordinazione, deve essere fornita al prezzo vigente al momento dell'ordinazione stessa. Il prezzo concordato è valido in relazione alle condizioni determinate nella conferma dell'ordinazione. La società venditrice ha il diritto di modificare le condizioni di fornitura in caso di qualsiasi variazione da parte dell'Acquirente: delle quantità, dei progetti, del metodo di consegna o presa in carico del bene, delle caratteristiche specifiche o dell'impiego previsto della merce, di ritardi o posticipazioni. La ditta venditrice ha altrettanto diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti (anche quelli derivanti dall'organizzazione di diversi organi necessaria nello svolgimento del lavoro) ed eventuali danni per le modifiche successive da parte dell'Acquirente.

4.4. Nel caso nella conferma dell'ordinazione non venga disposto diversamente, tutte le passività, comprese tasse, dogana, ecc. previste dallo Stato del destinatario, sono da intendersi a carico del destinatario stesso.

5. Definizione di giorno lavorativo

5.1. Per "Giorno lavorativo" viene inteso il lasso di tempo di 10 ore consecutive, dalle 06:00h alle 16:00h dello stesso giorno, tranne sabato, domenica, feste statali e giornate non lavorative previste dall'attuale legislazione della Repubblica di Slovenia.

6. Tempi di consegna

6.1. I tempi di consegna orientativi sono riportati nell'offerta, ovvero nel preventivo della società venditrice.

6.2. Il termine di consegna viene definito di comune accordo dalla società venditrice e dall'Acquirente per ogni singola ordinazione. Il termine di consegna finale è stabilito nella conferma dell'ordinazione che la società venditrice invia al committente. Il termine di consegna concordato è valido qualora l'Acquirente spedisca la specificazione finale e la lista dei materiali almeno 3 settimane (per Trimoterm) / 5 settimane (per Qbiss One) prima della produzione o della spedizione della merce, a condizione di forniture puntuali dei materiali da parte dei fornitori del produttore. In caso contrario, la società venditrice ha diritto di modificare le condizioni presenti nella conferma dell'ordine e di stabilire il nuovo termine di consegna. Per la specificazione finale va intesa la data in cui la specificazione è definitivamente concordata e confermata a seguito dell'ultima, valida, modifica accettata.

6.3. Nel caso in cui l'Acquirente causi un ritardo pari o superiore alle 4 settimane rispetto alla data di consegna pattuita, specialmente se derivante da ritardo nei pagamenti, ritardo nella spedizione della specificazione finale, dati, specifiche, progetti o, in generale, informazioni errate o inesatte fornite dall'Acquirente, allora:

- la società venditrice ha il diritto di ridefinire unilateralmente una nuova data di consegna, basandosi sulla propria disponibilità dei materiali e sulla capacità di produzione. La società venditrice non si impegna infatti a ritardare la spedizione della merce con un ritardo pari a quello causato dal cliente. Inoltre:

- la società venditrice ha il diritto di richiedere all'Acquirente di pagare una cifra pari allo 0,5% del valore dei beni soggetti a ritardo, per ogni settimana di ritardo causato dall'Acquirente stesso, nel caso in cui beni in questione non siano già stati prodotti. Oppure:

- la società venditrice ha il diritto di inviare una fattura proforma (che include anche tutte le tasse applicate) per un valore del materiale (bobine d'acciaio) pari al 35% del totale, salvo accordi differenti tra le parti. L'Acquirente si impegna a pagare la suddetta cifra prima del termine stabilito. Alla ricezione del pagamento, la società venditrice emetterà regolare fattura e con essa verrà trasferita la proprietà del materiale all'Acquirente. L'Acquirente tuttavia viene considerato responsabile dei rischi di smarrimento o danneggiamento dei materiali già al momento del pagamento della fattura proforma.

6.4 Nel caso in cui il ritardo dovuto all'Acquirente raggiunga o superi i 90 giorni rispetto alla data di consegna pattuita, la società venditrice:

- ha il diritto di recedere dal contratto; inoltre/oppure

- ha il diritto di ridefinire il prezzo della merce e i tempi di consegna; inoltre/oppure

- ha il diritto di inviare una fattura proforma relativa ai materiali grezzi o ai beni già prodotti; inoltre/oppure

- ha il diritto di non fornire garanzie sul prodotto finale.

6.5 La società venditrice renderà noto che l'ordine è pronto per essere spedito tramite un'email indirizzata all'Acquirente.

6.6 La società venditrice si impegna a garantire una consegna rispettosa dei tempi previsti, a patto che l'Acquirente abbia inviato una conferma controfirmata di accettazione dei tempi stessi.

7. Termini e condizioni di pagamento

7.1. Il termine di pagamento standard è di 30 giorni dalla data di emissione della fattura,, qualora la società venditrice abbia approvato di garantire questo tipo di credito all'Acquirente. In alternativa, l'Acquirente è tenuto a produrre una garanzia di pagamento (anticipo, garanzia bancaria, lettera di credito). Il limite di debito è soggetto ad un'assicurazione del debito emessa da un soggetto terzo, ossia la compagnia di assicurazioni della società venditrice, e può essere modificato o revocato a discrezione della compagnia di assicurazioni stessa. Il debito dell'Acquirente (relativo sia a fatture i cui termini di pagamento sono scaduti sia a quelle i cui termini sono in scadenza) contratto con la società venditrice non potrà eccedere il tetto previsto, anche se derivante dalla frequenza o sequenza degli ordini. In questo caso infatti, l'Acquirente dovrà provvedere ad aumentare la frequenza dei pagamenti o accelerarli, in modo da rientrare nel tetto previsto.

7.2. Nel caso siano state concordate modalità di pagamento diverse nella Conferma d'ordine o nel contratto stipulato tra il venditore e l'Acquirente, fanno fede le condizioni stabilite in essi.

7.3. Il pagamento si ritiene saldato quando l'importo viene interamente versato sul conto bancario della società venditrice.

7.4. Nel caso di ritardi nel pagamento, la società venditrice ha il diritto di fatturare gli interessi di mora e tutte le spese sostenute a causa dell'esazione del debito.

7.5 Nel caso di ritardo nel pagamento da parte dell'Acquirente o di inadempimento delle altre condizioni di pagamento e di assicurazioni finanziarie, la società venditrice ha diritto di fermare immediatamente tutte le ulteriori

consegne, nonché di cessare qualsiasi rapporto commerciale con l'Acquirente, e di richiedere un'assicurazione aggiuntiva per la restante parte della consegna nonché il risarcimento di tutto il danno arrecato alla società venditrice a causa delle consegne fermate e dell'interruzione della produzione. Inoltre, la società venditrice ha il diritto di respingere i futuri ordini provenienti dall'Acquirente o da un gruppo di società istituito dall'Acquirente, nonché di posticipare qualsiasi spedizione indirizzata all'Acquirente fino all'ottenimento del pagamento pendente. La società venditrice avviserà l'Acquirente in forma scritta di questa sospensione dei rapporti e si riserva il diritto di stabilire unilateralmente la ripresa degli stessi.

7.6. Il venditore ha diritto di richiedere l'acconto per il materiale prenotato, qualora venga modificato il termine di consegna di cui al punto 6.3. per motivi imputabili all'Acquirente.

8. Consegna della merce

8.1. In caso di ritiro presso la sede della società venditrice, l'Acquirente deve effettuare le verifiche quantitative e qualitative della merce prima del carico sul mezzo di trasporto. L'Acquirente deve annunciare il prelievo al più tardi 2 giorni prima della data di prelievo prevista. Il trasportatore dell'Acquirente deve annunciarsi per il ritiro presso il Dipartimento della logistica interna, spedizione e trasporto della ditta venditrice al più tardi entro le ore 12 della giornata lavorativa in corso, qualora desiderasse prelevare la merce al più tardi entro la fine della giornata lavorativa successiva. Nel caso di trasporto per conto proprio, l'Acquirente deve garantire un camion adeguato rispetto alle dimensioni della merce. In caso contrario, la società venditrice si riserva il diritto di impedire il ritiro da parte dell'Acquirente..

8.2. Nel caso di ritiro in un luogo riportato sulla lettera di vettura o sul modulo di consegna, l'Acquirente è tenuto a scaricare la merce entro 4 ore dal suo arrivo e a controllare il suo stato prima o durante lo scarico. Se vengono accertati danni causati dal trasporto, è necessario stendere un verbale che deve essere firmato dal vettore e dal destinatario della merce. La merce danneggiata deve essere fotografata prima o al più tardi durante lo scarico. Durante le operazioni di scarico, l'Acquirente, ovvero il destinatario della merce, deve rispettare le istruzioni fornite dalla società venditrice. L'Acquirente è tenuto a presentare alla società venditrice il reclamo, comprensivo di documentazione fotografica, al più tardi nell'arco di quarantotto ore. Qualora l'Acquirente non abbia presentato il reclamo puntuale, concreto e corretto delle anomalie, il reclamo va considerato infondato. In caso di difetti visibili già prima dello scarico della merce, l'Acquirente deve fornire una prova fotografica dei danni prima di scaricare la merce e allegare una descrizione scritta degli stessi sulla bolla di consegna firmata dall'Acquirente e dal vettore. La descrizione dovrà essere nella stessa lingua della bolla di consegna.

8.3. In caso di trasporto su gomma e di vettore commissionato direttamente dalla società venditrice, qualora l'Acquirente chieda di spostare la data di consegna oltre il lunedì della settimana precedente rispetto alla data pattuita nella conferma dell'ordine, la società venditrice ha il diritto di addebitare un sovrapprezzo all'Acquirente pari a 200€ per ogni mezzo di trasporto, più eventuali costi e danni (ad esempio, dovuti alla giacenza del bene, come da CMR).

8.4. Gli imballi fino alla lunghezza di 8 metri vengono di regola scaricati con carrello a forca. L'Acquirente deve ottenere conferma scritta da parte della società venditrice per una differente modalità di scarico al momento di effettuare o confermare l'ordine. Il destinatario della merce è tenuto a scaricare i pacchi più lunghi di 8 metri in accordo alle istruzioni della società venditrice.

8.5. La merce restituita alla società venditrice non deve aver subito ulteriori danni, oltre a quelli reclamati, e deve essere restituita entro i termini concordati.

8.6. I difetti visibili devono essere contestati tempestivamente, ossia entro otto giorni dal prelievo della merce. Rimangono vigenti le norme sul trasporto delle merci, sulla loro ispezione e sulla presentazione dei reclami. Se entro otto giorni lavorativi dal prelievo della merce nella sede concordata non viene inoltrato alcun reclamo, la merce viene ritenuta integralmente accettata.

8.7 Se l'Acquirente non prende possesso dei beni entro 14 giorni rispetto alla data stabilita, la società venditrice ha il diritto di chiedere un sovrapprezzo pari allo 0,5% del valore dei beni pronti per essere ritirati dall'Acquirente per ogni settimana di ritardo. Ha il diritto di chiedere inoltre un sovrapprezzo dovuto ai danni che la società venditrice può documentare essere derivanti dal ritardo dell'Acquirente nel prendere possesso della merce. Il primo giorno di ritardo coincide inoltre col giorno in cui la responsabilità per danni o distruzione accidentale della merce passa all'Acquirente. Se l'Acquirente non prende possesso dei beni entro 14 giorni rispetto alla data stabilita, la società venditrice ha il diritto di chiedere il pagamento complessivo dovuto entro i termini stabiliti dalle condizioni di pagamento, ma calcolando i giorni dalla data di consegna stabilita in origine. Questo avviene o tramite l'invio di una fattura proforma contenente anche tutte le tasse dovute, o tramite la sottrazione dei giorni di ritardo ai giorni disponibili per il pagamento nella fattura finale.

9. Diritto di proprietà

9.1. La merce rimane di proprietà della società venditrice fino al saldo di tutti gli obblighi da parte dell'Acquirente, a prescindere dalla loro tipologia.

9.2. Nel caso l'Acquirente operi in contrasto con la conferma dell'ordine o con il contratto stipulato, specialmente per quanto riguarda il ritardo di pagamento, la società venditrice si riserva il diritto di riprendere possesso della merce già consegnata. Con ciò non s'intende la risoluzione dal contratto da parte della società venditrice, salvo sua espressa dichiarazione per iscritto.

10. Garanzia

10.1. La società venditrice dichiara che tutti i materiali adoperati sono di prima qualità. L'Acquirente deve usare i prodotti secondo il criterio di diligenzæ conformemente alle istruzioni della società venditrice.

10.2. La garanzia non è valida per i prodotti che subiscono danni durante il trasporto, oppure a causa del montaggio eseguito in maniera inadeguata. Si escludono dalla garanzia anche i danni derivanti dall'impiego in condizioni che si differenziano dai dati riportati nella richiesta dall'Acquirente, nonché dal mancato rispetto delle istruzioni fornite dalla società venditrice.

10.3. In caso di ritardo nel ritiro della merce imputabile all'Acquirente, il periodo di garanzia decorre dal primo giorno di ritardo.

10.4. La garanzia per ELEMENTI DI FACCIATE MODULARI Qbiss One ha durata di 10 (dieci) anni a partire dal giorno della spedizione, per la protezione anticorrosiva dal carico di corrosione C3 standard, in conformità allo standard EN ISO 12944-2, salvo accordi differenti.

10.5. La garanzia per PANNELLI ISOLANTI DA COPERTURA e PER FACCIATE Trimoterm ha una durata di 5 (cinque) anni a partire dal giorno della spedizione, per la protezione anticorrosiva dalla categoria di corrosività standard C3, in conformità allo standard EN ISO 12944-2, salvo accordi differenti.

10.6. La società venditrice fornisce una garanzia limitata per i pannelli acustici e basata sulle caratteristiche individuali del progetto.

10.7. Le particolari forme di garanzia sono possibili soltanto in base a una richiesta specifica che deve essere indicata già al momento della richiesta di preventivo da parte dell'Acquirente.

10.8. Il venditore garantisce per le deviazioni delle tonalità delle superfici di elementi, pannelli e llamiera in conformità con la direttiva IFBS 5.01- punto 1.2.4, e cioè' l E*ab 2 2 secondo il metodo CIELAB, salvo accordi differenti.

10.9. La società venditrice si riserva il diritto di scegliere se sostituire la merce difettosa con merce nuova, provvedere alla riparazione del difetto sulla merce consegnata oppure offrire un indennizzo.

10.10. La ditta venditrice in nessun caso si può rendere responsabile per altri costi oltre quelli della manodopera e materiale necessari per il ripristino della merce difettosa ad uno stato che rispetti irequisiti previsti durante il periodo di garanzia..

10.11. Qualora l'eliminazione del difetto richiedesse dei costi eccessivi o non fosse realizzabile tecnicamente, l'Acquirente ha dirittodi recedere dal contratto e richiedere la riduzione del prezzo di acquisto concordato.

10.12. Il reclamo dell'Acquirente, presentato relativamente all'assicurazione e alla garanzia, perde la propria validità in caso di interventi dello stesso Acquirente, o di riparazioni o tentativi di riparazione anche da parte di terzi non autorizzati. La società venditrice garantisce solo per le riparazioni eseguite dalla stessa. I pezzi sostituiti divengono proprietà della società venditrice.

10.13. Nel caso la società venditrice non sia disposta a fornire il servizio ricambi o non sia nella possibilità di farlo, oppure nel caso in cui la riparazione, eseguita per la terza volta, non risulti efficace, allora l'Acquirente ha il diritto di recedere dal rapporto contrattuale o di richiedere una riduzione del prezzo d'acquisto concordato.

10.14. Dall'assicurazione e dalla garanzia sono esclusi gli elementi o parti degli elementi sottoposti a rapida usura o danneggiamento e i prodotti la cui manutenzione non sia stata eseguita secondo le istruzioni fornite dal produttore.

10.15. Dall'assicurazione e dalla garanzia sono escluse le incongruenze che sono conseguenza del mancato rispetto della sequenza o della posizione di montaggio del bene nell'edificio, stabilite dalla società venditrice e segnalate sui prodotti stessi.

10.16. Qualora l'Acquirente richieda dalla società venditrice che venga effettuato il sopralluogo e che nel corso di tale sopralluogo si accerti che la contestazione degli errori, ovvero il reclamo, era infondato, l'Acquirente deve rimborsare alla società venditrice le spese di sopralluogo e il danno causato.

11. Istruzioni di montaggio e manutenzione

11.1. Prima di procedere con il montaggio, l'Acquirente è tenuto ad informarsi riguardole Istruzioni di montaggio e manutenzione, disponibili sul sito web della società venditrice. L'Acquirente si assume tutta la responsabilità di rendere note le istruzioni di montaggio e manutenzione alle persone incaricate di svolgere tali operazioni.

12. Responsabilità

12.1. La società venditrice non risponde di alcun danno verificatosi all'Acquirente in conseguenza dei suoi ritardi nell'assolvimento degli obblighi contrattuali, in particolar modo a causa di dati, specifiche, progetti o qualsiasi altre informazioni inesatte e imprecise fornite dall'Acquirente. In questo caso la società venditrice ha il diritto di richiedere

il rimborso per tutte le spese sostenute, le perdite o i danni. L'Acquirente risponde alla società venditrice per tutti i danni e le spese che la società venditrice ha dovuto sostenere a causa delle informazioni errate da parte dell'Acquirente. Lo stesso vale anche per la riduzione o l'annullamento (storno) dell'ordine.

12.2. La società venditrice non risponde per i danni avvenuti indirettamente all'Acquirente, con riferimento ad esempio alla perdita di profitto e/o altri danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte contrattuale. La limitazione di responsabilità viene esclusa nel caso in cui il danno venga causato deliberatamente o per grossa negligenza. Se la responsabilità viene esclusa o limitata, ciò si riferisce anche ai collaboratori, agli appaltatori, ai rappresentanti e agli impiegati esecutivi della società venditrice.

13. Forza maggiore

13.1. Tra le impossibilità di adempimento, per le quali la società venditrice non risponde, vengono annoverate circostanze quali la forza maggiore, particolari misure adottate da organi statali e altri avvenimenti impossibili da prevenire, eliminare o evitare. In tutti questi casi, la società venditrice viene sollevata dalla condizione di inadempimento. La mancanza di materiale sul mercato mondiale di lamiera e di lana minerale o il ritardo del fornitore sono considerate causa di forza maggiore.

13.2. Nel caso in cui l'adempimento degli obblighi contrattuali divenga difficoltoso o impossibile a causa di tali circostanze, l'obbligo viene interrotto per il periodo di durata di tale difficoltà o impossibilità, qualora la parte contrattuale non abbia avuto la possibilità di prevenire, annullare o evitare tali circostanze. Queste liberano, nel periodo citato, la parte contrattuale dall'adempimento degli obblighi e dalla responsabilità di risarcimento a causa dell'inadempimento degli obblighi contrattuali.

13.3. La parte contrattuale che dichiara l'impossibilità di adempimento deve provare l'esistenza delle circostanze che escludono la sua responsabilità, nonché informare l'altra parte contrattuale, non appena viene a conoscenza della comparsa di tali circostanze. La parte contrattuale deve comunicare, allo stesso modo, la cessazione delle circostanze che hanno causato l'impossibilità di adempimento. Se l'altra parte contrattuale non viene informata adeguatamente e tempestivamente, la parte contrattuale che contesta l'impossibilità di adempimento diviene responsabile per il danno creatosi.

13.4. L'impossibilità di adempimento secondo tale disposizione viene valutata in conformità con le leggi vigenti e la prassi legale.

13.5. Se tali circostanze persistono per un periodo di oltre 6 mesi, la società venditrice e l'Acquirente si accorderanno sulla modifica o sull'annullamento del contratto, ovvero dell'ordine.

13.6. La società venditrice non è responsabile per ritardi d'adempimento o per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal presente rapporto contrattuale, nel caso in cui il ritardo o il mancato adempimento siano conseguenti a cause che egli non può controllare, oppure avvengano senza colpa né negligenza. Tra i casi è possibile includere a titolo non limitativo: l'impossibilità sopravvenuta di fornitori, produttori, vettori o della società venditrice stessa nell'adempiere agli obblighi contrattuali. Ciò a condizione che la società venditrice fornisca all'Acquirente un immediato avviso per iscritto, con tutti i dettagli e le motivazioni. I termini di adempimento degli obblighi vengono prorogati a causa dell'insorgere di tali circostanze, qualora le parti contrattuali ne abbiano interesse.

14. Modifica delle circostanze

14.1. Se, successivamente alla stipula del contratto, vengono a crearsi delle circostanze tali da rendere difficile l'adempimento degli obblighi a una parte contrattuale oppure a causa delle quali diventi impossibile il raggiungimento dello scopo (in entrambi i casi si intende che le circostanze diventano tali da rendere il contratto evidentemente inadatto alle esigenze delle parti) facendo pertanto ritenere tale contratto ingiusto a parere generale, allora la parte contrattuale che, a causa delle circostanze modificate, non riesce più ad adempiere agli obblighi del contratto, può esigere la rescissione del rapporto contrattuale.

14.2. La rescissione del rapporto contrattuale non può essere richiesta se la parte richiedente che si appella alle circostanze mutate aveva l'obbligo di considerare tali circostanze, oppure avrebbe potuto evitarle o rimediare alle loro conseguenze. In tal caso, la parte contrattuale che invoca la clausola delle circostanze modificate è materialmente responsabile in termini di risarcimento.

14.3. La parte contrattuale che esige la rescissione del contratto non può appellarsi alle circostanze modificate create dopo la scadenza del termine stabilito per l'adempimento del proprio obbligo.

14.4. Il contratto non viene rescisso nel caso in cui l'altra parte contrattuale offra o autorizzi la giusta modifica delle relative condizioni contrattuali.

14.5. Qualora il contratto venisse rescisso, le parti contrattuali devono restituire o saldare reciprocamente tutti i servizi ricevuti. In questo caso vengono tenute in considerazione eventuali diminuzioni di valore.

15. Recesso dal contratto

15.1. La società venditrice ha il diritto di recedere dal contratto:

- se, a causa di forza maggiore, sciopero o circostanze del cui insorgere non è responsabile, è impossibilitata all'adempimento degli obblighi contrattuali;
- se l'Acquirente tarda nel pagamento di oltre 20 giorni rispetto al termine concordato per iscritto e non si è accordato per un termine posticipato;
- se la parte contrattuale, con un atto di grossa negligenza, fornisce dati non veritieri riguardanti i propri obblighi che mettono a repentaglio la sua capacità d'adempimento;

15.2. L'Acquirente ha il diritto di recedere dal contratto:

- se la società venditrice causa, di proposito o con un atto di grossa negligenza, l'impossibilità della consegna;
- se la società venditrice non si attiene nemmeno al termine prorogato. L'Acquirente concede, su accordo, alla società venditrice una proroga del termine.

15.3. Nel caso le parti contrattuali recedano dal rapporto contrattuale, devono restituire o saldare reciprocamente tutti i servizi ricevuti. Viene in tal caso presa in considerazione un'eventuale riduzione di valore.

16. Rispetto del segreto professionale

16.1. Le parti contrattuali si impegnano a conservare tutti i dati derivanti dalla documentazione del presente contratto, come anche gli altri dati derivanti dal rapporto contrattuale, quale segreto professionale durante tutto l'arco del rapporto contrattuale.

16.2. Se esiste la possibilità che a una delle parti venga recato un danno significativo a causa del mancato rispetto del segreto professionale anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, i dati sensibili e potenzialmente dannosi per la controparte devono essere conservati in regime di segreto professionale per almeno 5 (cinque) anni dopo la risoluzione del contratto.

16.3. Quale segreto professionale vengono intesi: bozze, schemi, calcoli, formule, istruzioni, elenchi, lettere, verbali, documenti contrattuali e altri dati in forma materiale e non materiale.

16.4. La parte contrattuale, secondo il presente contratto, risponde del mancato rispetto del segreto professionale ed è responsabile per il risarcimento dei danni materiali e non materiali causati.

16.5. Le parti contrattuali possono determinare le eccezioni al presente contratto solo mediante un accordo steso per iscritto.

17. Cessione dei crediti e comunicazioni

17.1. L'Acquirente si impegna a non cedere a terzi nessun credito verso la società venditrice, senza previo consenso scritto da parte di quest'ultima.

17.2. Le parti contrattuali sono concordi nel considerare comunicazione per iscritto anche i messaggi trasmessi con i mezzi di telecomunicazione elettronici (fax, posta elettronica...).

18. Controversie

18.1. Nel caso si stipuli con l'Acquirente un contratto le cui disposizioni non siano conformi alle presenti condizioni, per la regolazione del singolo rapporto vengono applicate le disposizioni del contratto. Le presenti condizioni vengono usate per la regolazione dei rapporti non regolamentati da un contratto specifico. Nel caso le presenti condizioni indichino espressamente l'impossibilità di un accordo contrario, viene applicato il contenuto delle presenti condizioni.

18.2. Tutte le eventuali controversie che possono nascere in relazione alla stipula, alla violazione, alla cessazione e alle relazioni giuridiche derivanti dal presente rapporto contrattuale, verranno risolte, ove possibile, senza far ricorso a organi giudiziari. Per le controversie che non potranno essere risolte in questo modo, sarà competente il tribunale di Novo Mesto. Se le parti contrattuali non decideranno altrimenti, verrà applicata la legge slovena.